



REGOLAMENTO DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE

Delibera Consiglio Provinciale n. 131 del 11/12/2013, n. 23 del 5/5/2016 e n. 27 del 7/6/2017



Art. 1 Istituzione del Difensore civico territoriale

1. E' istituito il Difensore Civico territoriale in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, del D.L. 2/2010 convertito in Legge 42/2010 e dello Statuto Provinciale.
2. I requisiti, le modalità di nomina e di esercizio delle funzioni del Difensore Civico territoriale sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto della Provincia e dal presente Regolamento.
3. Il Difensore Civico territoriale dura in carica tre anni e il suo mandato può essere confermato una sola volta.
4. Il Difensore Civico territoriale svolge le proprie funzioni nei confronti della Provincia di Lucca e di tutti gli enti convenzionati ai sensi e per gli effetti del citato D.L. 2/2010 convertito in Legge 42/2010.
5. La Provincia e gli enti convenzionati provvedono a dare la più ampia informazione circa l'istituzione del Difensore Civico territoriale, i compiti ad esso assegnati, l'organizzazione e le modalità di accesso al suo ufficio.

Art. 2 Funzioni

1. Il Difensore Civico territoriale interviene, su istanza di soggetti singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia e a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti destinatari o richiedenti di provvedimenti, atti o funzioni di competenza della Provincia e degli enti convenzionati e vigila affinché l'attività dell'Amministrazione Provinciale, degli enti convenzionati, degli enti e degli organismi da essi dipendenti, nonché dei soggetti che erogano servizi pubblici di interesse della Provincia e degli enti convenzionati, si svolgano nel pieno rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento e pari opportunità e sia improntata a criteri di correttezza, trasparenza, equità.
2. Il Difensore civico territoriale può richiedere in visione gli atti necessari all'espletamento del proprio mandato, può sentire i responsabili delle strutture della Provincia e degli enti convenzionati e non può essergli opposto il segreto d'ufficio salvo i casi previsti dalla legge.
3. Il difensore civico territoriale, anche dopo la cessazione dalla carica, è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio compito e che siano da mantenersi segrete ai sensi di legge.
4. Il Difensore Civico territoriale può intervenire sia nei casi di presunti abusi e gravi disfunzioni, carenze e ritardi, denunciati dai soggetti di cui al precedente comma 1, oppure quando ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità, pari opportunità e buon andamento.
5. Quando ravvisa tali inadempienze il difensore civico territoriale trasmette una comunicazione scritta, con l'indicazione della presunta inadempienza e delle proposte per sanarla, al Presidente della Provincia, al Sindaco o Presidente degli enti convenzionati che, in casi di particolare rilevanza, informano le rispettive Giunte o Consigli o Dirigenti secondo le rispettive competenze, per gli opportuni provvedimenti del caso. Il Presidente della Provincia il Sindaco o il Presidente degli enti convenzionati comunicano al difensore civico territoriale, con atto scritto, i provvedimenti adottati.
6. Il Difensore Civico territoriale quando ne facciano richiesta un quarto dei Consiglieri Provinciali esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio della Provincia di Lucca relative a:
 - a. appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

- b. assunzione di personale, dotazione organica e relative variazioni.
7. I Consiglieri che intendano avvalersi della facoltà prevista dai punti a) e b) del precedente comma devono presentare al Difensore Civico Territoriale richiesta scritta e motivata con la precisa indicazione delle norme violate, entro il termine di scadenza di dieci giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo on-line.
 8. Il Difensore Civico territoriale esamina il provvedimento esclusivamente nei limiti delle illegittimità denunciate ed è tenuto a dare risposta scritta ai ricorrenti, sia che ritenga infondato il ricorso, sia che lo accolga e ove ritenga che la deliberazione impugnata sia illegittima, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione scritta e motivata all'Organo deliberante invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati.
 9. Se l'Organo deliberante non ritiene di accogliere le osservazioni del Difensore Civico territoriale, la deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
 10. Le procedure di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo sono applicabili anche agli enti convenzionati se espressamente previsti nelle convenzioni.

Art. 3 Modalità di esercizio e limiti del potere di intervento

1. Il Difensore Civico territoriale svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. L'intervento del Difensore Civico territoriale è gratuito e può essere richiesto, senza particolari formalità, anche se sia stato già proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo.
3. Il Difensore Civico territoriale comunica sempre al ricorrente l'esito del suo intervento, indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa giurisdizionale.
4. Il Difensore civico territoriale deve concludere il proprio intervento, normalmente, nel termine massimo di trenta giorni.
5. In ogni atto dell'Amministrazione Provinciale notificato ai soggetti interessati deve essere indicata la possibilità di rivolgersi al Difensore Civico territoriale.
6. La materia della gestione dei rapporti di pubblico impiego non costituisce ambito di intervento del difensore civico territoriale.
7. Il Difensore Civico territoriale non può sostituirsi ad un funzionario nel compimento di attività dovuta, non può annullare o riformare atti amministrativi, non può irrogare sanzioni.
8. Il Difensore Civico territoriale non può rappresentare o assistere il cittadino in giudizio.

Art. 4 Requisiti

1. Il Difensore Civico territoriale è nominato, sulla base di elenchi di nominativi di persone scelte per la loro dirittura morale e per l'impegno sociale nella comunità, tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere provinciale. I candidati devono essere dotati di elevata competenza giuridico-amministrativa, comprovata da adeguato curriculum.
2. Non sono eleggibili:
 - a. coloro che rivestono una carica pubblica elettiva;
 - b. gli amministratori di enti locali della provincia, di enti, istituzioni e aziende a partecipazione della provincia e degli enti convenzionati e coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente la nomina del difensore civico territoriale;

- c. i liberi professionisti, collaboratori e consulenti che abbiano rapporti di lavoro anche occasionali con la provincia o con gli enti convenzionati;
 - d. i dipendenti della provincia o degli enti convenzionati;
 - e. coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti.
3. Le funzioni del difensore civico territoriale sono comunque incompatibili con lo svolgimento di attività che possano creare al medesimo possibili situazioni di conflitto di interessi con la Provincia o con gli enti convenzionati.
 4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure di legge previste per i consiglieri provinciali.

Art. 5 Modalità di elezione

1. Il Presidente della Provincia pubblica un avviso rivolto alla cittadinanza provinciale con l'invito a presentare entro 20 giorni candidature per l'ufficio del Difensore Civico territoriale. Le proposte possono essere avanzate da singoli cittadini, dagli enti e dalle associazioni.
2. Le candidature, da presentare alla Segreteria del Presidente della Provincia, devono essere corredate dai seguenti documenti di autocertificazione, sottoscritti dai candidati con firma autenticata o resa autentica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
 - a. curriculum professionale;
 - b. dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al precedente articolo;
3. Le candidature devono altresì essere sottoscritte con firma autenticata o resa autenticata dai presentatori o dai legali rappresentanti delle associazioni o enti.
4. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, queste vengono rese pubbliche e gli enti convenzionati, i singoli cittadini, le istituzioni, gli organismi, le associazioni interessate possono far pervenire alla Segreteria del Presidente della Provincia le proprie osservazioni entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione.
5. La Segreteria del Presidente della Provincia con l'ausilio del Segretario generale o suo delegato entro 15 giorni esamina le candidature e le osservazioni pervenute, verifica il possesso dei requisiti richiesti e istruisce il relativo atto deliberativo.
6. Il Difensore Civico territoriale è nominato dal Consiglio Provinciale con le procedure previste dallo Statuto.
7. Al difensore civico territoriale è assegnato un compenso pari a quello previsto per il Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Lucca, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del proprio incarico.
8. Si estendono al difensore civico territoriale le norme vigenti che obbligano i consiglieri provinciali a rendere pubblica la propria situazione economica.

Art. 6 Cessazione dalla carica

1. Il Difensore Civico territoriale cessa dalla carica per compimento del mandato, morte, dimissioni, decadenza o revoca.
2. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o altro motivo diverso dalla scadenza, la carica di difensore civico territoriale rimane vacante fino alla nomina del successore.

3. La decadenza è deliberata dal Consiglio provinciale a maggioranza semplice e con voto palese qualora:
 - a. l'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo di tempo incompatibile con il corretto svolgimento della funzione;
 - b. il difensore civico territoriale accetti candidature per elezioni politiche o amministrative.

Art. 7 Revoca

1. Il Difensore Civico territoriale può essere revocato dal Consiglio Provinciale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri provinciali in carica.
3. La mozione, previa acquisizione delle deduzioni da formularsi da parte del Difensore civico territoriale entro il termine di quindici giorni dalla relativa notifica, deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio provinciale e da questi discussa entro i successivi trenta giorni.
4. La motivata deliberazione di revoca è adottata dal Consiglio provinciale, al termine del dibattito, con voto segreto e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Il difensore civico territoriale cessa dalla sua funzione dal giorno successivo a quello in cui la delibera di revoca gli è stata notificata.

Art. 8 Rapporti con gli Organi della Provincia di Lucca

1. Il Difensore Civico territoriale sottopone ogni dodici mesi di attività al Consiglio provinciale, che la discute, una relazione sull'attività svolta.
2. Il Consiglio, le sue Commissioni e la Giunta possono decidere l'audizione del Difensore Civico territoriale su questioni specifiche di particolare importanza; ove la richiesta di audizione sia avanzata dal Difensore Civico territoriale la stessa non può essere negata.

Art. 9 Rapporti con gli enti convenzionati

1. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto della Provincia ogni rapporto del difensore civico territoriale con gli enti convenzionati è regolato da apposite convenzioni sottoscritte tra gli enti e la Provincia.
2. Le convenzioni di cui al precedente comma disciplinano anche i rapporti, compresi quelli economici, tra enti convenzionati e Provincia di Lucca per l'espletamento della funzione del difensore civico territoriale.

Art. 10 Ufficio del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico territoriale ha un ufficio nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Provinciale ed eventualmente dagli enti convenzionati e deve disporre dei mezzi tecnici necessari per l'esercizio efficace delle sue funzioni.

2. All'Ufficio del Difensore Civico territoriale è assegnato personale idoneo in numero e qualifiche adeguate e commisurate alle sue competenze ed esigenze. Tale personale è posto alle dipendenze del Dirigente responsabile ed è alle dipendenze funzionali del Difensore Civico territoriale.
3. Alle spese di funzionamento dell'ufficio provinciale si provvede con apposito capitolo del bilancio della Provincia.
4. Sono fatte salve eventuali ulteriori previsioni espressamente contenute nelle convenzioni di cui al precedente articolo

Art. 11 Norma transitoria e finale

1. In conformità a quanto già previsto dall'art. 33 del previgente Titolo III del Regolamento sulla partecipazione e l'accesso della Provincia di Lucca, il Difensore Civico provinciale esercita le sue funzioni sino all'insediamento del difensore civico territoriale